

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1815)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1961, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 3026)

d'iniziativa dei deputati GOMEZ D'AYALA, RAUCCI, GRIFONE, MONASTERIO, CALASSO, AMENDOLA Pietro, GRANATI, CAPONI e BIANCO

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 3041)

d'iniziativa dei deputati VETRONE, BONOMI, DE CARO, TRUZZI, VALIANTE, SCARASCIA e PREARO

E DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 3050)

d'iniziativa dei deputati CACCIATORE, AVOLIO, GUADALUPI, SCHIANO, BOGONI, VALORI, ANGELINO Paolo, PRINCIPE e PREZIOSI Costantino

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1961*

Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco, e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-61

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle provincie nelle quali la coltivazione del tabacco sia stata danneggiata da infestazione parassitaria di peronospora tabacina nell'annata agraria 1960-61, i canoni di affitto in natura o in denaro dei fondi rustici coltivati a tabacco sono ridotti, per la stessa annata agraria, di una percentuale compresa nei limiti minimo e massimo stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sulla base della entità dei danni verificatisi.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso che nel fondo siano praticate anche altre colture, le suddette percentuali di riduzione si applicano alla quota di canone riferibile alla superficie coltivata a tabacco, con detrazione dal canone globale.

È considerata annata agraria 1960-61 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1° gennaio e il 1° marzo 1961, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile nel caso che questa risulti maggiore di quella determinata ai sensi dei precedenti commi.

L'affittuario può ripetere, entro un anno dalla cessazione del contratto, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto a norma del presente articolo.

Art. 2.

In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione specializzata per le controversie relative ai rapporti di affitto di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determina tale misura entro i limiti di cui al precedente articolo, sulla base delle particolari condizioni relative a ciascun fondo.

La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto, ancorchè ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso in non più di 5 rate semestrali, quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300.000 annue.

Art. 3.

Sono nulli di pieno diritto gli accordi che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.